

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA – versione 2025

- I. DOVERI
- II. CODICE DISCIPLINARE
- III. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
- IV. ORGANI COMPETENTI
- V. ORGANO DI GARANZIA
- VI. IMPUGNATIVA
- VII. DIRITTI
- VIII. NORME FINALI

Premessa

Premesso che il DPR 249 del 24/06/98 (aggiornato dal DPR 235 del 21/11/07), riguardante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria, delega alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli Studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale lo Studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittele, viene deliberato il seguente Regolamento.

CAPO I. Doveri dello Studente

- a. Lo Studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per seri e giustificati motivi. L'entrata in istituto deve avvenire entro la seconda ora di lezione ed è ammessa l'uscita solo dopo la quinta ora. Eventuali deroghe saranno concesse solo in caso di valide giustificazioni.
- b. Lo Studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e tiene in ordine gli oggetti personali.
- c. Lo Studente usa un linguaggio corretto, evita le parole offensive e ogni forma di aggressività, bullismo e cyberbullismo.
- d. Lo Studente è tenuto ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, del Personale e dei suoi compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso.
- e. Lo Studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio dell'Istituto e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole e accogliente.
- f. Lo Studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche in orario extracurricolare, secondo le procedure prescritte dai regolamenti specifici e le norme di sicurezza.
- g. Lo Studente risarcisce, anche in concorso con altri, i danni alle persone, agli arredi e alle attrezzature, causati da un comportamento difforme da quanto previsto nei precedenti articoli.
- h. Lo Studente ha il dovere di consultare regolarmente il Registro elettronico e la posta elettronica di istituto per prendere visione delle comunicazioni pubblicate (circolari, avvisi, valutazioni, ...).
- i. Lo Studente è tenuto a riferire ai Genitori le comunicazioni dell'Istituto e le comunicazioni dei Genitori all'Istituto.
- j. Lo Studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della Scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
- k. Lo Studente ha il dovere, per la propria e l'altrui sicurezza, di osservare scrupolosamente le indicazioni relativamente alla sicurezza e al comportamento previste dai regolamenti e impartite dal personale docente ed educativo, sia all'interno che all'esterno dell'istituto (uscite didattiche, etc), compresi i casi in cui la sorveglianza sia temporaneamente affidata al personale ATA.

CAPO II. Codice disciplinare

- a. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità e proporzionalità e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità individuale e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- b. Le sanzioni disciplinari si ispirano a un obiettivo educativo e, quindi, al recupero dello studente.
- c. L'allontanamento dalle lezioni può prevedere, a discrezione dell'organo deliberante (che valuterà la reale validità di questa opzione sotto il profilo educativo) e comunque su richiesta della famiglia, l'obbligo della frequenza, con l'indicazione di attività alternative di pubblica utilità, quali ad esempio: attività di volontariato

nell'ambito della comunità scolastica o attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca; riordino di cataloghi e di archivi; frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale; produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica. Durante l'allontanamento il coordinatore di classe mantiene i rapporti con lo studente e con i genitori al fine di preparare il rientro. Le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno.

Quando saranno adottati i regolamenti di cui al comma 4 dell'art. 1 della Legge 150/2024 saranno modificati i principi ispiratori delle sanzioni come segue:

1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito.

Fino a quando non saranno adottati i suddetti regolamenti da parte del Ministero dell'istruzione e del merito e non saranno disponibili gli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica (di cui al precedente punto 2), resta in vigore la previgente procedura relativa all'allontanamento dalla scuola (sospensione).

CAPO III. Provvedimenti disciplinari

1. Richiamo scritto (diffida verbale o ammonizione scritta)

- a. condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione;
- b. disturbo continuato durante le lezioni;
- c. lettura di testi non attinenti alla lezione;
- d. mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità;
- e. allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche e formative all'interno dell'istituto;
- f. uso improprio del cellulare;
- g. atti di bullismo e/o di cyberbullismo

2. Allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni

- a. assenza ingiustificata, falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione dei documenti scolastici;
- b. turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale;
- c. gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale;
- d. violazioni delle norme di sicurezza; procurato allarme;
- e. mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza e di puntualità;
- f. allontanamento ingiustificato dall'edificio scolastico durante le attività didattiche e formative;
- g. consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- h. reiterato uso del cellulare durante l'attività didattica, soprattutto se nel corso di una prova di valutazione;
- i. recidiva di una o più infrazioni previste al punto 1.

3. Allontanamento dalle lezioni da tre a dieci giorni

- a. danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
- b. diffusione di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- c. recidiva dei comportamenti di cui al punto 2;
- d. gravi violazioni della privacy di compagni, docenti o dell'Istituzione scolastica (diffusione non autorizzata di foto, video ripresi durante le attività didattiche, anche se non esplicitamente denigratori, diffusione di dati sensibili (salute, orientamento politico, orientamento sessuale), furto di dati, furto di password per accedere ad aree riservate delle piattaforme informatiche della scuola).

4. Allontanamento dalle lezioni da undici a quindici giorni

- a. danneggiamento volontario o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
- b. molestie continuate nei confronti di altri;
- c. ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altro personale, avvenuti in scuola o nelle immediate vicinanze;
- d. violenza intenzionale;
- e. offese gravi alla dignità della persona;
- f. denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa
- g. recidiva dei comportamenti di cui al punto 3.

5. Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, su proposta del Consiglio di Classe, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure il reato commesso configura una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

6. Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico

L'irrogazione della sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

CAPO IV. Organi competenti

1. Il Dirigente scolastico è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalle lezioni.
2. Il Consiglio di Classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto; non è consentita l'astensione.
3. Il Consiglio d'Istituto ha competenza per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni per più di quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
4. Il Consiglio di classe o il Consiglio d'Istituto deliberano dopo che sia stato preventivamente ascoltato, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale potrà farsi assistere dai genitori o da un insegnante, indicato dallo stesso.
5. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

6. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare devono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione dell'addebito. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
7. Nei giorni di allontanamento dalle lezioni lo studente potrà essere invitato a frequentare comunque la scuola ed impegnarsi nell'attività prevista dalla sanzione alternativa e/o in attività di studio e di ricerca, che l'organo che ha irrogato la sanzione individuerà, con la possibilità di attività di recupero dell'eventuale danno arrecato.

CAPO V. Organo di garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola, che deve esprimersi entro 10 giorni.
2. L'organo di garanzia interno è eletto in seno al Consiglio di Istituto. Sono indicati anche i membri supplenti che intervengono in caso di assenza o di incompatibilità (qualora cioè faccia parte dell'Organo un soggetto coinvolto nel procedimento di sanzione in qualità di docente, studente o genitore).
3. L'Organo di garanzia è composto da un docente, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico; delibera a maggioranza.
4. L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
5. Nel caso in cui, di fronte ad un ricorso, l'Organo di Garanzia dovesse essere decaduto in una parte delle sue componenti, il Consiglio di Istituto provvederà tempestivamente ad integrarlo, in modo da garantire le scadenze di cui al punto 1 del presente capo.

CAPO VI. Impugnativa

1. Le decisioni dell'Organo di garanzia possono essere impugnate presso l'Organo di garanzia regionale, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale e presieduto dal Direttore generale o da un suo delegato.
2. L'impugnativa deve essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera dell'Organo di garanzia dell'Istituto.

CAPO VII. Diritti

1. Il comportamento nei confronti dello studente, da parte di tutta la comunità scolastica, deve essere improntato al riconoscimento e al rispetto della sua dignità personale, anche in ordine alla libertà di espressione individuale.
2. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata, che valorizzi le sue potenzialità umane, intellettuali e culturali. Ha diritto a essere educato ai valori di libertà, pluralismo, solidarietà, convivenza democratica, tolleranza culturale, attraverso un insegnamento ispirato ai valori costituzionali.
3. Lo studente ha diritto alla tutela e alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola negli organi collegiali

5. Lo studente ha diritto a essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; ha diritto di richiedere e di ottenere dai docenti e dal Dirigente scolastico ogni informazione relativa al proprio rendimento e alla partecipazione alla vita della scuola.
6. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. Ha diritto a conoscere all'inizio dell'anno gli obiettivi educativi e didattici trasversali e specifici delle singole discipline, a conoscere i risultati, i criteri di verifica e di valutazione.
7. Lo studente ha diritto alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari e a conoscere la normativa in materia. Lo studente ha diritto di scegliere se partecipare alle attività facoltative offerte dalla scuola in orario extrascolastico.
8. Lo studente ha diritto a esprimere liberamente, mediante consultazione, la propria opinione nel caso in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola.
9. Lo studente ha diritto a iniziative per il recupero, il sostegno e l'orientamento.
10. Lo studente ha diritto alla disponibilità e all'utilizzo delle attrezzature della scuola, in base a quanto previsto dal regolamento scolastico.
11. Lo studente ha diritto a servizi per la promozione della salute, dello stare bene insieme, di assistenza psicologica.
12. Lo studente ha diritto di riunione e di assemblea a livello di classe, di corso, di istituto, sulla base di interessi comuni; in via ordinaria, ciò è possibile nelle forme previste dalle vigenti norme e dal P.T.O.F.
13. Gli studenti hanno diritto a svolgere, in orario extrascolastico, iniziative di carattere culturale e umanitario all'interno della scuola, utilizzandone i locali, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

CAPO VIII. Norme finali

Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del Regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati, all'atto dell'iscrizione. Il testo del presente regolamento viene pubblicato sul sito web di istituto.

Il presente regolamento è stato elaborato ed approvato dal Collegio dei docenti il 27/02/2025 e dal Consiglio di Istituto il 26/02/2025.

- a. Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente all'interno dell'Istituto scuola, ma anche luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stages, assemblee, conferenze, ecc.) e in ore anche extracurricolari.
- b. La responsabilità disciplinare è personale.
- c. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione verbale di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui dignità.
- d. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
- e. In caso di atti o di comportamenti che violano le norme del codice penale il Dirigente Scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede alla denuncia.
- f. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dell'anno scolastico in corso. Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
- g. Per il furto di oggetti di proprietà altrui o della scuola è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro, e in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento.
- h. L'accertato danneggiamento volontario di strutture e attrezzature nei locali della scuola include anche l'imbrattamento con scritte o disegni dei muri interni o esterni e comporta, oltre alle sanzioni previste, anche il risarcimento del danno o della riparazione a spese del responsabile del danno.

- i. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari è disposta previo nulla-osta del Dirigente Scolastico.